

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
18 febbraio 2009, n. 48

Dott.ssa Marinella Marino – Conferimento dell'incarico di Dirigente generale titolare del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato», nonché le funzioni di autorità di gestione del POR Calabria FSE 2007-2013.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO: che, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, così come sostituito dall'art. 16, comma 2, della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti dal Presidente, previa deliberazione della Giunta regionale.

PRESO atto: che la Giunta regionale con delibera di n. 59 del 5 febbraio 2009, ha designato la dott.ssa Marinella Marino per il conferimento dell'incarico di Dirigente generale titolare del Dipartimento n. 10 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato» nonché le funzioni di autorità di gestione del POR Calabria FSE 2007-2013.

VISTO:

- la Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31;
- la Legge regionale 15 agosto 2005, n. 13.

DECRETA

1. Di conferire, ai sensi dell'art. 10, comma 4 della Legge regionale 7 agosto 2002, n. 31, così come sostituito dall'art. 16, comma 2, della Legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, alla dott.ssa Marinella Marino, nata a Chiaravalle Centrale il 14 aprile 1955, residente, a Roma in viale Angelico n. 88 – 00195 Roma C.F. MNRMNL55D54C616010 l'incarico di Dirigente generale titolare del Dipartimento n. 5 «Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato», nonché le funzioni di autorità di gestione del POR Calabria FSE 2007-2013.

2. Di stabilire che l'incarico decorre dall'adozione del presente provvedimento e terminerà alla fine della legislatura ovvero anticipatamente per la cessazione, a qualsiasi titolo, della carica di Presidente della Giunta regionale.

3. Di determinare che gli obiettivi da conseguire sono fissati con separato provvedimento in coerenza al documento integrativo del programma della Giunta regionale.

4. Di dare mandato al Dipartimento «Organizzazione e Personale» per l'espletamento di tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto, nonché per la stipula del contratto individuale di lavoro.

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Catanzaro, li 18 febbraio 2009

Il Presidente
On. Agazio Loiero

Regione Calabria
ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA REGIONE
5 febbraio 2009, n. 25

Revoca Ordinanza n. 273 del 22 dicembre 2008 istituzione zona di protezione e sorveglianza per l'influenza aviaria – Applicazione misure sanitarie. Ordinanza Ministro del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che, a seguito dell'insorgenza del focolaio di Influenza Aviaria sottotipo H7, presso l'allevamento avicolo del Signor Dinardo Antonino codice aziendale 021VV150, sito in via Dottolella ricadente nel comune di Mileto (VV) è stata emessa l'ordinanza del Presidente della Regione n. 273 del 22 dicembre 2008, con la quale è stata istituita la relativa zona di protezione e sorveglianza.

VISTA la nota del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario di Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia prot. 87/SV del 23/1/2009, con la quale è stato trasmesso il registro dei controlli clinici e sierologici effettuati all'interno delle zone di protezione e sorveglianza del focolaio succitato e l'elenco delle aziende ricadenti nelle predette zone con relativi controlli clinici e sierologici effettuati.

VISTA l'ordinanza di revoca della zona di protezione e di sorveglianza da influenza aviaria n. 2/09 trasmessa con prot. 863 del 26/1/2009 dal Commissario Prefettizio del comune di Mileto (VV).

VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 7906 del 19 giugno 2008, relativo al Piano regionale di sorveglianza degli allevamenti avicoli per l'anno 2008.

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA la nota prot. DGAVA. VIII/588/p-i.8d/108 del 10/2/2006 «linee guida sulla sorveglianza epidemiologica e strategia di intervento per il controllo e l'eradicazione dell'influenza aviaria in Italia».

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute dell'11/2/2006 recante Misure urgenti di protezione per i casi di Influenza Aviaria ad alta Patogenicità negli uccelli selvatici emanata con la nota prot. DGAVA. XIII/5898/p-i.8d/108 dell'11/2/2006.

VISTA la direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.

PRESO atto della non pericolosità del focolaio di influenza aviaria, evidenziato dalla nota prot. 87/SV del 23/1/2009 trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione Servizio Veterinario di Vibo Valentia da dove si evince che i controlli clinici e sierologici sono stati effettuati nella zona di protezione e sorveglianza.

RITENUTO pertanto di dover revocare la propria ordinanza n. 273 del 22 dicembre 2008 non sussistendo più le condizioni di pericolosità.

VISTA la Legge regionale 25/04 Statuto della Regione Calabria.

SU CONFORME proposta del Dirigente Generale del Dipartimento «Tutela della Salute e Politiche Sanitarie».

ORDINA

Art. 1

È revocata la precedente ordinanza n. 273 del 22 dicembre 2008 relativa all'istituzione della zona di Protezione nel territorio ricadente nel raggio di 3 Km dalla sede del focolaio insorto con epicentro presso l'allevamento avicolo del Signor Dinardo Antonino codice aziendale 021VV150, sito via Dottolella nel comune di Mileto (VV).

Art. 2

È revocata la precedente ordinanza n. 273 del 22 dicembre 2008 relativa all'istituzione della zona di Sorveglianza nel territorio ricadente nel raggio di 10 Km dalla sede del focolaio insorto con epicentro presso l'allevamento avicolo del Signor Dinardo Antonino codice aziendale 021VV150, sito via Dottolella nel comune di Mileto (VV).

Art. 3

I sindaci dei Comuni di tutte le zone interessate, il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia e gli agenti delle forze di Pubblica Sicurezza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Catanzaro, lì 5 febbraio 2009

Il Presidente
On. Agazio Loiero

Regione Calabria
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
9 dicembre 2008, n. 930

**Attuazione degli artt. 12 e 13 della L.R. 11/5/2005, n. 9 –
Avvio procedure di alienazione – gruppo n. 1.**

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:

— negli atti di programmazione degli organi regionali è stata più volte evidenziata la necessità di un riordino della materia inerente i beni immobili appartenenti al Demanio e Patrimonio immobiliare della Regione Calabria finalizzata alla valorizzazione di quei beni aventi caratteristiche strumentali e/o di interesse pubblico, nonché alla dismissione di quei beni che non rivestono natura di utilità, funzionalità o strumentalità rispetto alle attività della Regione;

— tale indirizzo è stato puntualmente esplicitato anche attraverso le disposizioni di cui agli artt. 12 e 13 della Legge regionale n. 9 dell'11/5/2007, che stabiliscono le direttive principali per dare avvio ed attuazione alle procedure necessarie per l'attuazione delle finalità sopra evidenziate.

CONSIDERATO che:

— in relazione a tali obiettivi, l'entità e la complessità della problematica connessa, determinata prevalentemente dalle carenze derivanti dal quadro degli inventari immobiliari settoriali ancora non completi ed aggiornati, particolarmente per alcuni settori, non è possibile in tempi brevi pervenire unitariamente alla conoscenza di quelle caratteristiche intrinseche dei beni immobili per procedere alla loro riclassificazione in funzione della strumentalità e dell'interesse pubblico al mantenimento;

— ai sensi dell'art.12, comma 7°, della surrichiamata L.R. n. 9/2007, tutti i beni immobili facenti parte del patrimonio della Regione sono stati classificati indisponibili, ferma restando la facoltà della Giunta regionale di dichiararne la disponibilità;

— ai sensi dell'art. 13 della citata Legge regionale n. 9/2007, così come modificata dall'art. 25, comma 4 della Legge regionale n. 15/2008, la Giunta regionale entro il 31/12/2008 provvede a definire un primo elenco di beni già inseriti nel conto del patrimonio, ovvero che risultino censiti sulla base di apposita attività di ricognizione ed accertamento, che non rivestano natura di utilità, funzionalità e strumentalità rispetto alla attività della Regione, procedendo alla alienazione dei beni individuati;

— il Dipartimento Bilancio e Patrimonio Immobiliare, parallelamente alla ricognizione e riordino globale dei beni patrimoniali e demaniali regionali ed alle altre iniziative mirate alla valorizzazione degli immobili ritenuti, «indisponibili», intende procedere per lotti parziali costituiti da gruppi di immobili dei quali vengono di volta in volta individuate le carenze caratteristiche di strumentalità ed interesse pubblico, alla loro riclassificazione in beni «disponibili» e quindi alla loro successiva dismissione;